

RISCOSSIONE

Sospensione dei modelli F24: l'accertamento con adesione è a rischio

di **Leonardo Pietrobon**

L'[articolo 1, comma 990, L. 205/2017](#) ha introdotto un nuovo **strumento di contrasto all'utilizzo di crediti tributari "inesistenti"**. A partire dal **29 ottobre 2018**, l'Agenzia delle Entrate può disporre la **sospensione** del pagamento **di modelli F24** ove sono indicate delle **compensazioni d'imposta giudicate "rischiose"**.

Sotto il profilo oggettivo e procedurale l'Agenzia seleziona i crediti da "monitorare" utilizzando i criteri individuati con il **Provvedimento del 28.08.2018**, con il quale sono stati stabiliti i **parametri-filtro** per individuare tali crediti, ossia in base:

1. **tipologia del debito** pagato;
2. alla **tipologia del credito** compensato;
3. alla **coerenza** dei dati indicati nel modello F24;
4. ai **dati presenti nell'Anagrafe Tributaria** / resi disponibili da altri Enti pubblici, afferenti al soggetto indicato nel modello F24;
5. ad **analoghe compensazioni** effettuate in precedenza dal soggetto indicato nel mod. F24;
6. al **pagamento di debiti iscritti a ruolo** ex [articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010](#).

Tralasciando ogni considerazione in merito all'estrema **genericità dell'elencazione** proposta dall'Agenzia, ciò che si potrebbe creare è un **blocco diffuso dell'utilizzo del meccanismo della compensazione**, ex [articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), al fine di evitare il **rischio di un mancato pagamento di quanto dovuto**.

Tale considerazione assume ancora più importanza in almeno **due ipotesi**:

1. **nel caso di compensazione di debiti previdenziali**;
2. **nel caso di compensazione di debiti definiti in accertamento con adesione**, ai sensi degli [articoli 5, 6 e 12 D.Lgs. 218/1997](#).

Con riferimento al primo caso – pagamento dei **debiti previdenziali** mediante l'utilizzo in compensazione di crediti tributari – è evidente che un **eventuale "scarto"** del modello F24 da parte dell'Agenzia delle Entrate, **successivo alla scadenza** per il pagamento di quanto dovuto, comporta un **incremento considerevole del debito previdenziale** (ipotesi di omesso versamento), essendo **inapplicabile**, in tale ipotesi, l'istituto del **ravvedimento operoso**.

Ancora più delicata appare la seconda questione, ossia il possibile “matrimonio” tra l’istituto della definizione dell’**accertamento con adesione**, ex [articoli 5, 6 e 12 D.Lgs. 218/1998](#), e il meccanismo di **compensazione dei debiti emergenti con i crediti tributari**.

Sul punto ricordiamo che l’**accertamento con adesione** si concretizza in un accordo stipulato con l’Agenzia delle Entrate prima che venga instaurato il contenzioso; in altri termini, consente di negoziare la pretesa tributaria e di **ottenere la riduzione delle sanzioni ad 1/3 del minimo**.

Secondo quanto stabilito dall’[articolo 9 D.Lgs. 218/1997](#), l’**accertamento con adesione si perfeziona** con il versamento delle somme pattuite o della prima rata **entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo**.

Con la [circolare 65/E/2001](#), l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, in caso di **mancato pagamento entro il termine di 20 giorni** dalla sottoscrizione dell’accordo degli importi indicati e salva l’ipotesi del **lieve ritardo, l’Ufficio è legittimato**:

- **alla notifica dell’avviso di accertamento** qualora l’atto di adesione sia stato stipulato su invito ex [articolo 5 D.Lgs. n. 218/1997](#), o l’istanza sia stata presentata dal contribuente nelle more della verifica;
- **al recupero delle somme**, a titolo provvisorio o definitivo, degli importi scaturenti dall’atto notificato, **con riferimento al quale il contribuente abbia già prodotto l’istanza**.

Proviamo a **coordinare** le due disposizioni normative sotto il profilo temporale:

- [l’articolo 9 D.Lgs. 218/1997](#) **stabilisce che il perfezionamento dell’adesione** avviene con il pagamento di quanto dovuto in un’unica soluzione o in modo rateale **entro 20 giorni** dalla sottoscrizione dell’atto di adesione;
- [l’articolo 1, comma 990, L. 205/2017](#) **stabilisce un termine di 30 giorni** a disposizione dell’Agenzia delle entrate **per accettare o scartare il modello F24 presentato**.

Tali tempistiche non godono, in modo palese, di una perfetta **compatibilità**, ponendo il contribuente davanti a scelte tutt’altro che semplici, quali:

- procedere con il **pagamento delle somme risultanti dall’adesione**, senza ricorrere all’istituto della compensazione;
- o procedere con il pagamento delle somme risultanti dall’adesione **con il ricorso alla compensazione, assumendosi il rischio di mancato perfezionamento** dell’adesione nella tempistica normativamente indicata, nell’ipotesi di respingimento del modello F24.

Tale seconda e ultima ipotesi merita, quindi, delle opportune considerazioni di natura sostanziale, in quanto l’eventuale scarto da parte dell’Agenzia del **modello F24** presentato per il pagamento di quanto dovuto in adesione comporta:

1. il mancato perfezionamento della procedura di accertamento con adesione;
2. la **decadenza dai termini per proporre eventuale ricorso introduttivo** in ordine all'avviso di accertamento, nell'ipotesi in cui il respingimento del modello F24 si manifesti oltre il 150° successivo alla notifica dell'avviso di accertamento, seguito dalla procedura di accertamento con adesione (60 giorni + 90 giorni).

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)